

## INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.....	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO – OBBLIGHI APPALTATORE.....	4
ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO.....	5
ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO.....	7
ARTICOLO 5 – TERMINI DI PAGAMENTO .....	7
ARTICOLO 6 - PENALI .....	8
ARTICOLO 7- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	10
ARTICOLO 8 - RECESSO .....	12
ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO .....	12
ARTICOLO 10 – GARANZIA DEFINITIVA.....	14
ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	15
ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI.....	16
ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....	16
ARTICOLO 14- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
ARTICOLO 15 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	18
ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO .....	18
ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI .....	18
ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO – PATTO DI INTEGRITÀ'. Errore. Il segnalibro non è definito.	
ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE .....	18

**ARTICOLO 20 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO ..... 22**

**ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI..... 22**

## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

Il Comune di Napoli - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

\_\_\_\_\_ - (di seguito denominato “Appaltatore” o “Agenzia”)

Congiuntamente definite “Parti”.

### PREMESSO

- 1) che A.S.I.A. - Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli - S.p.A. (di seguito anche solo ASIA) svolge, in regime di *in house providing* per conto del Comune di Napoli, il servizio di igiene urbana, nell’ambito del quale si occupa, tra l’altro, dell’acquisizione di mezzi e forniture nonché dell’affidamento di lavori e servizi finalizzati ad incrementare e a migliorare la raccolta differenziata;
- 2) che il Comune di Napoli è beneficiario di diversi finanziamenti pubblici finalizzati all’incremento, al potenziamento ed al miglioramento del servizio di raccolta differenziata;
- 3) che al fine di ottimizzare il sistema di acquisizione di lavori, servizi e forniture per l’igiene urbana il Comune di Napoli ed ASIA Napoli hanno ritenuto opportuno associare le reciproche competenze, promuovendo la costituzione di una centrale di committenza ai sensi dell’art. 37, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016;
- 4) che, pertanto, in esecuzione della Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 423/2017 e della Determina dell’Amministratore Unico di ASIA n. 7 del 9 agosto 2017, in data 6 settembre 2017 è stata sottoscritta tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli, la convenzione per l’associazione in centrale di committenza delle attività relative al settore dell’igiene urbana della città di Napoli (di seguito Centrale di Committenza);
- 5) che in data 22 marzo 2019 la Giunta Comunale, con delibera n.117, ha preso atto dello schema di proroga della Convenzione per l’associazione in Centrale di Committenza tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli SpA, demandando al dirigente del servizio Igiene della Città la stipula dell’atto;
- 6) che in data 27 marzo 2019 il Comune di Napoli ed ASIA Napoli hanno convenuto di prorogare la Convenzione per l’associazione in Centrale di Committenza del 6 settembre 2017 “fino alla stipula del nuovo contratto di servizio e comunque fino al 30 giugno 2020”;

7) che in esecuzione della determina a contrarre n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Dirigente Responsabile del Servizio Igiene e Decoro della Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare del Comune di Napoli, la Centrale di Committenza ha espletato la procedura aperta n. 025/CDC/2020, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e smi (di seguito anche Codice), avente ad oggetto i servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata, per la durata di 12 mesi;

8) che l'obiettivo della campagna di comunicazione è quello di sensibilizzare l'utenza cittadina persuadendola ad aderire alle buone pratiche della separazione dei materiali;

9) che all'esito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario del lotto n. \_\_\_\_\_ il concorrente \_\_\_\_\_;

10) che occorre procedere alla formalizzazione tra il Comune di Napoli e l'aggiudicatario \_\_\_\_\_ del contratto, alle condizioni di seguito riportate;

11) che, in ragione di quanto sopra, \_\_\_\_\_, in qualità di aggiudicataria, si è impegnata in sede di gara ad eseguire le attività meglio dettagliate nel Disciplinare Tecnico, parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

#### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Stazione Appaltante** si intende il Comune di Napoli come in epigrafe identificato;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare:** si intende il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara;
- per **Offerta Tecnica** si intende l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. Simona Materazzo;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende il \_\_\_\_\_;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO – OBBLIGHI APPALTATORE**

2.1 Il Comune di Napoli affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire i servizi integrati di comunicazione a supporto della raccolta differenziata da erogarsi sul territorio del Comune di Napoli.

2.2 L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto deve:

- a) assicurare le attività connesse alla campagna di comunicazione, così come descritte nel DT ai punti da A1 a A3 e di seguito sintetizzate:
- elaborazione grafica e creativa dei materiali illustrativi da diffondere all'utenza;
  - elaborazione grafica e creativa, progettazione e produzione dei contenuti digitali e multimediali per applicazioni, sito web, programmi gestionali.
  - sviluppo e coordinamento di una campagna di comunicazione.
- b) garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nel Disciplinare Tecnico, nel presente Contratto e nell'offerta tecnica presentata in gara.

2.3 L'Appaltatore è tenuto inoltre:

- a) a designare un responsabile dell'appalto, che rappresenterà il referente della Stazione Appaltante nella fase di esecuzione del Contratto nonché l'interlocutore del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Di detto responsabile devono essere forniti tutti i recapiti telefonici ed e-mail \_\_\_\_\_ al fine di garantire la piena reperibilità. Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile da quest'ultimo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazioni a mezzo fax o e-mail.
- b) a segnalare ad horas, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- c) a presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso gli uffici indicati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere comunicazioni che si rendessero necessarie;
- d) ad osservare quanto previsto nel Codice di Comportamento del Comune di Napoli, nel Protocollo di Legalità del 1 agosto 2007 e nel Patto di Integrità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015, tutti disponibili sui seguenti portali [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) e [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), di cui dichiara di aver preso conoscenza.

### **ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO**

3.1 Il Responsabile del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al

Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) il cui incarico è affidato a \_\_\_\_\_  
dipendente di ASIA Napoli S.p.A./della Stazione Appaltante.

3.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità del servizio oggetto del presente contratto. Fermo restando quanto sopra, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

3.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio.

3.4 Il Direttore dell'esecuzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà:

- a) assicurare la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che il servizio oggetto di affidamento sia eseguito in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nel Contratto e in ogni altra documentazione di gara;
- b) provvedere alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, della disciplina sul subappalto;
- c) impartire prescrizioni ed istruzioni in ordine alla corretta esecuzione dei servizi, a cui l'Appaltatore deve attenersi rispettando i termini e le modalità di adempimento fissati dallo stesso Direttore dell'Esecuzione;
- d) verificare ed approvare, entro 10 giorni dalla ricezione, la rendicontazione dei servizi legati all'attività di mediazione territoriale, inviata dall'Appaltatore ai fini della successiva fatturazione.

3.5 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

3.6 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può avvalersi anche di personale della Direzione Ricerca Innovazione e Sviluppo di ASIA. I recapiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono: tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_.

Avvio dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del Responsabile del Procedimento, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni necessarie ed indicando il luogo, la data e l'orario di inizio del servizio, da inserire in apposito verbale firmato dall'Appaltatore.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, si riserva di dare inizio al servizio in via d'urgenza.

#### **ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO**

4.1 L'importo totale offerto per i servizi integrati di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi è pari a Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA come per legge, così costituito.

L'importo di cui alla precedente lettera A), per l'attività di comunicazione è così suddiviso:

- attività A1 (*Elaborazione e grafica e creativa*): il prezzo a corpo totale per la durata di 12 mesi è pari ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA;
- attività A2 (*Progettazione e produzione contenuti digitali e multimediali*): il prezzo a corpo totale per la durata di 12 mesi è pari ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA;
- attività A3 (*Sviluppo grafico e produzione campagna di comunicazione*): il prezzo totale offerto è pari ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA.

Con riferimento alla suddetta attività A3, i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore sono i seguenti:

- ✓ voce punto 5.1 del DT € \_\_\_\_ /cad. oltre IVA
- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ voce punto 5.8 del DT € \_\_\_\_ /cad. oltre IVA.

#### **ARTICOLO 5 – TERMINI DI PAGAMENTO**

5.1 Le fatture relative al servizio appaltato, da emettere con cadenza trimestrale, devono essere intestate al Comune di Napoli e devono pervenire in modalità elettronica all'indirizzo pec e codice IPA che saranno comunicati dal medesimo Comune.

5.2 Il corrispettivo di ciascuna fattura sarà così determinato:

Per le prestazioni a corpo:

a) il corrispettivo mensile per l'attività A1 (il prezzo a corpo totale diviso 12 mesi);

b) il corrispettivo mensile per l'attività A2 (il prezzo a corpo totale diviso 12 mesi);

Per le prestazioni a misura relative all'attività A3:

c) corrispettivo totale dato dal prodotto delle quantità di prestazioni rese di cui ai numeri da 1 a 8 del punto 5 del DT per i prezzi unitari offerti;

5.3 Il pagamento delle fatture di cui al precedente capoverso concernenti i servizi dedotti in appalto sarà eseguito dal Comune di Napoli entro 30 giorni dalla ricezione delle medesime fatture.

5.4 Le fatture emesse dall'Appaltatore in relazione al presente Contratto soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e devono riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento.

5.5 Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte del Comune di Napoli ovvero di ASIA Napoli del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

5.6 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 sull'importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto all'atto del pagamento della rata di saldo.

## **ARTICOLO 6 - PENALI**

6.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

per le attività previste al paragrafo 3 - Attività A1 del Disciplinare Tecnico:

- una penale pari allo 0,01%/giorno di ritardo, del prezzo a corpo totale, nella consegna delle grafiche rispetto a quelli previsti nel DT al paragrafo 3 ultimo capoverso;

per le attività previste al paragrafo 4 - Attività A2 del Disciplinare Tecnico:

- una penale pari allo 0,7% del prezzo a corpo totale per ogni produzione di video grafiche animate in meno rispetto a quelle previste nel DT (o a quelle maggiori offerte);



- una penale pari allo 0,7% del prezzo a corpo totale per ogni produzione di video spot con attori interni in numero inferiore rispetto a quello previsto nel DT (o a quello maggiore offerto);
- una penale pari allo 0,7% del prezzo a corpo totale per ogni video spot con attori esterni in numero inferiore rispetto a quelli previsti nel DT (o a quello maggiore offerto);
- una penale pari allo 0,3% del prezzo a corpo totale per ogni registrazione per pubblicità radiofoniche con speaker professionisti in numero inferiore rispetto a quelle previste nel DT;
- una penale pari allo 0,4% del prezzo a corpo totale, per ogni video didattico in meno rispetto a quelli previsti nel DT;

per le attività previste al paragrafo 5 - Attività A3 del Disciplinare Tecnico:

- una penale pari al doppio del prezzo unitario offerto in gara in caso di produzione di materiali per le affissioni e l'acquisto degli spazi in numero inferiore rispetto a quello previsto nel DT (o a quello maggiore offerto); (*rif. punto 5.1 del DT*);
- una penale pari al doppio del prezzo unitario offerto in gara in caso di produzione di materiali ed acquisto di spazi per le affissioni sulle pensiline ANM in numero inferiore rispetto a quello previsto nel DT (o a quello maggiore offerto); (*rif. 5.2 del DT*)
- una penale commisurata all'entità della parte di prestazione non eseguita rispetto a quelle minime previste nel DT ai punti *da 5.3 a 5.8*; il valore sarà pari al doppio del prezzo unitario di ogni singola prestazione (determinato quale rapporto tra il prezzo totale offerto per la prestazione di qua e il numero minimo previsto) moltiplicato per il numero di prestazioni non eseguite.

Si rappresenta che in caso di reiterate applicazione di penali inerenti le migliorie dell'offerta tecnica soggette a punteggio, la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto secondo le modalità previste nel seguente articolo 7.

6.2 Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che si prevede possano produrre ritardi nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata alla Stazione Appaltante che, previo accertamenti del caso, concorderà con esso eventuali modifiche per il recupero del servizio non svolto. Tale eventualità avrà il solo scopo di

esonerare l'Appaltatore dalle penalità di cui al presente articolo, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

#### 6.3 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

#### 6.4 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

#### 6.5 Sanzioni per violazione Codice di Comportamento Comune di Napoli

Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente possono quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5 al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi nel *range* indicato verrà determinata dal Dirigente del Servizio Igiene e Decoro della città del Comune di Napoli, sentito il RUP, in relazione alla gravità della suddetta violazione sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, danno di immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione, recidività, ecc. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione.

### **ARTICOLO 7- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

7.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- a. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

- prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#) del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
  - c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
  - d. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
  - e. nel caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;
  - f. nel caso di violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 797 del 3 dicembre 2015;
  - g. nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle clausole n. 4, 5 e 6 previste dall'art. 8 del Protocollo di Legalità;
  - h. nel caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

7.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 13 del Contratto;
- d. nel caso di reiterate inadempienze rispetto alle migliori offerte in sede di gara ovvero agli obblighi previsti nel Disciplinare Tecnico;
- e. nel caso di reiterate inadempienze alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- f. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto;

Nei casi contemplati al precedente paragrafo 7.2, la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per contro dedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

\*\*\* \*\*

#### **Effetti della risoluzione del contratto**

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso. Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva di escutere la cauzione definitiva, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

#### **Interpello progressivo degli altri concorrenti**

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

### **ARTICOLO 8 - RECESSO**

8.1 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto nei casi previsti dall'art. 109 del Codice.

### **ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO**

9.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

#### **[OPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO]**

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di ricorrere al subappalto del servizio di \_\_\_\_\_, alla seguente impresa \_\_\_\_\_.

**[QUALORA RICORRA L'EVENTUALITA']** Atteso che il predetto subappaltatore appartiene alla categoria delle piccole/medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti.

9.2 L'Appaltatore è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 16.3 del Contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento della prestazione subappaltata;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

9.3 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9.4 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa

9.5 **[NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]** Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di

ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte del comune di Napoli ovvero di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

**[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]**

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

9.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

**ARTICOLO 10 – GARANZIA DEFINITIVA**

10.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a \_\_\_\_\_ ***[da determinare in base al ribasso in sede di gara]*** di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016). Gli estremi della polizza sono i seguenti \_\_\_\_\_. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è

prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

10.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

10.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

#### **ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

11.1 L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I

massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa aggiudicataria.

Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'Aggiudicataria. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

#### **ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI**

12.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

12.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

#### **ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

13.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione



del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.

d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

13.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

13.3 E' fatto divieto di cedere di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ARTICOLO 14- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

14.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

---

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:

---

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

14.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

14.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

14.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla

Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ARTICOLO 15 - SICUREZZA SUL LAVORO**

15.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

15.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

#### **ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

16.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in \_\_\_\_\_. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

16.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

#### **ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI**

17.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO – PATTO DI INTEGRITÀ**

18.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 6 che di seguito si riportano:

*Clausola n. 1*

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;*

*Clausola n. 2*

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;*

*Clausola n. 3*

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;*

*Clausola n. 4*

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

*Clausola n. 5*

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in*

*caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;*

*Clausola n. 6*

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

*Clausola di cui al comma 2 dell'art.3*

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del DPR 252/98 a carico del subfornitore.*

18.2 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Appaltatore assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013), pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Appaltatore, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di

intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

18.3 L'Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori le disposizioni del Codice di Comportamento del Comune di Napoli che prevede sanzioni in caso di inosservanza delle stesse. In tutti i casi di violazione delle norme di cui al predetto Codice, resta fermo il pieno diritto del Comune di Napoli di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità. L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi riportati nel Patto di Integrità approvato con la Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 797 del 3 dicembre 2015. Tutti i documenti innanzi richiamati sono disponibili e visionabili sui seguenti portali [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) e [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it).

18.4 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 20, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.

18.5 L'ente affidatario ha dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto al comma 16 ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

#### **ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE**

19.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 206 e 208 del D. Lgs n. 50/2016.

19.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 20 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO**

20.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI**

21.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

21.2 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

21.3 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

21.4 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D.Lgs. n. 50/2016; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i.; D.M. 49/2018.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto

con firma digitale.

Napoli,

Comune di Napoli

L'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 19 (Foro competente) del Contratto.

Comune di Napoli

L'Appaltatore